PROVVIDENZE CREDITIZIE PER FAVORIRE NUOVI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Art. 1

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive integrazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 50 miliardi, mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 25 miliardi per l'anno 1971 e di lire 25 miliardi per l'anno 1972.

Versione in vigore dal 6 luglio 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Estremi	Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-creditizie-per-favorire-nuovi-investimenti-nei-settori/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it